



Trattamento economico di malattia

Norme comuni

L'impresa è tenuta ad erogare mensilmente agli **operai** ed agli **apprendisti** il trattamento economico giornaliero di malattia, infortunio e malattia professionale. L'indennità spetta solo ai lavoratori **non in prova**.

Le somme corrisposte all'operaio vengono rimborsate per intero da Cassa Edile all'impresa se nel trimestre precedente l'inizio dell'evento risultino denunciate ed accantonate alla Cassa Edile, in favore dell'operaio od apprendista interessato, **almeno 450 ore**.

In caso, per esempio, di malattia dal 15/10/2021 al 25/10/2021, le 450 ore dovranno essere calcolate nel trimestre dal 01/07/2021 al 30/09/2021.

Agli effetti di quanto sopra riportato si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultino versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali sia corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sospensione o riduzione del lavoro con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni.

Nel caso in cui le ore risultino inferiori a 450, il rimborso verrà effettuato in misura proporzionalmente ridotta.

Il trattamento spetta per intero, a prescindere dal raggiungimento delle 450 ore nel trimestre precedente, per i lavoratori assunti da meno di 3 mesi od in aspettativa.

La mancata regolarità dell'impresa nei confronti della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza comporta la sospensione del diritto al rimborso delle indennità integrative fino ad avvenuta regolarizzazione.

Integrazione malattia

(Art. 26 ed allegati D ed E c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini vigente)

Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando la retribuzione oraria per il numero di ore corrispondente alla divisione per 6 dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia (per esempio 40 ore settimanali/6=6,667).

La **retribuzione oraria** presa a base di calcolo è costituita dal minimo di paga base, dall'elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza.

La quota oraria così ottenuta dovrà essere moltiplicata per i coefficienti stabiliti dal contratto e per i giorni di malattia, con esclusione delle domeniche e delle festività.

Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02.584961

Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331.593546

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371.431815

Sede di Monza

Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039.389530

Per i lavoratori:

lavoratori@cassaedilemilano.it

Per le imprese Pec:

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

Sito web

www.cassaedilemilano.it

Codice Fiscale

C.F. 80038030153

Coefficienti da applicare

Durata malattia	Coefficiente impresa	Coefficiente Cassa Edile
1° 2° 3° giorno se la malattia ha una durata compresa tra 1 e 6 giorni	-	-
1° 2° 3° giorno se la malattia ha una durata compresa tra 7 e 12 giorni	0,5495	0,500
1° 2° 3° giorno se la malattia ha una durata superiore a 12 giorni	1,0495	1,000
dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps	0,3795	0,330
dal 21° al 180° giorno, per le giornate indennizzate dall'Inps	0,1565	0,107
dal 181° al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'Inps	0,5495	0,500

Durante l'assenza per malattia dovrà essere versato l'accantonamento per ferie, permessi e gratifica natalizia per intero, nella misura del 18,50% lordo.

Periodo di comperto

- **Operaio con anzianità inferiore a tre anni e mezzo:** nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario) senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia: periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.
- **Operaio con anzianità superiore a tre anni e mezzo:** dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario) senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia: periodo complessivo massimo di dodici mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.

Modalità e tempistica richiesta di rimborso

Richiedibile esclusivamente tramite la funzione telematica ad accesso privato "Malattia/Infortunio", disponibile nella sezione "Sportello web" dell'area "Servizi on-line" del sito www.cassaedilemilano.it entro un anno dalla data di inizio malattia.

Si specifica che le domande di rimborso presentate oltre il termine prescrizione sopra indicato non verranno accolte.

Sede centrale di Milano

Via S. Luca, 6 - 20122 Milano
Tel. 02.584961

Sede di Legnano

Via Pontida, 1/E - 20025 Legnano (Mi)
Tel. 0331.593546

Sede di Lodi

Viale Milano, 56/60 - 26900 Lodi
Tel. 0371.431815

Sede di Monza

Via Locarno, 3 - 20900 Monza
Tel. 039.389530

Per i lavoratori:

lavoratori@cassaedilemilano.it

Per le imprese Pec:

datorilavoro@cassaedilemilano.legalmail.it

Sito web

www.cassaedilemilano.it

Codice Fiscale

C.F. 80038030153